

## **DISPOSIZIONI DEL PROPRIO CORPO POST MORTEM AI FINI DI STUDIO, FORMAZIONE E RICERCA SCIENTIFICA**

Dal 19 marzo 2020 è in vigore la legge 2 febbraio 2020, n. 10 avente per oggetto: “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.

La legge prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo e dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 nelle forme previste per le DAT.

Si ricorda che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. La norma in esame, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute.

La revoca del consenso può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT.

### **Nomina del fiduciario**

Il fiduciario è indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa).

Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.

Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).

Per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui sopra) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

### **Cosa fare**

Il cittadino che voglia depositare la propria **disposizione del proprio corpo post mortem** deve:

1. Redigere la **disposizione** (consenso alla donazione post mortem del proprio corpo) debitamente sottoscritta dal disponente e dai fiduciari per accettazione, se nominati dal disponente;
2. Presentarsi all'Ufficio di stato civile, con un valido documento di identità;
3. Consegnare all'Ufficio dello stato civile l'originale della **disposizione**. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del disponente, e, se nominati dal disponente, del fiduciario o fiduciari.

Non è possibile presentare la disposizione in busta chiusa.

4. L'impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la **disposizione** in un luogo sicuro. Al disponente viene rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito della disposizione.

**I centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti**

I Centri sono individuati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole.

E' prevista l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente.

Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

### **Restituzione della salma ai familiari**

I centri di riferimento sono tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi,

### **Costi**

Nessuno

### **Modulistica**

Istanza di consegna della disposizione

Domanda di ritiro della disposizione

### **Normativa di riferimento**

Legge 2 febbraio 2020, n. 10 avente per oggetto: “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.